

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 02/10/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 482/F/2020

1L4

OGGETTO: LA LEGGE DI BILANCIO 2020 PROROGA L'AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE SPESE DI FORMAZIONE – IMPATTI PER LE RETI DI IMPRESA

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, la legge di Bilancio 2020 ha prorogato il **Bonus Formazione** con alcune modifiche di rilievo, tra cui l'introduzione di una **comunicazione al Mise a consuntivo** e l'**abrogazione della stipula di contratti collettivi**.

L'agevolazione è rivolta a tutte le imprese ed è volta a stimolare gli investimenti nella formazione del personale sulle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

**CALCOLO
DEL CREDITO
DI IMPOSTA**

- La disciplina del credito d'imposta si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 con le seguenti misure:
 - nei confronti delle **piccole imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **50% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 300.000**;
 - nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **40% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 250.000**;
 - nei confronti delle **grandi imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **30% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 250.000**;
 - la misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, **al 60%** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**.
- Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel c. 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4.05.2018, anche le **attività commissionate agli Istituti tecnici superiori**.

ESCLUSIONI

- Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore dei lavoratori.

COMUNICAZIONE

- Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione.**
- Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare **una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.**
- Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

CONTRATTI COLLETTIVI

Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4.05.2018, **ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, non più necessari** ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

AGEVOLAZIONI CONNESSE

Contributo a fondo perduto

È prevista, inoltre, un'agevolazione ulteriore, per gli anni **2019 e 2020**, sotto forma di **contributo a fondo perduto** (voucher) per le prestazioni consulenziali di natura specialistica, finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, **in misura e limite variabile in funzione della dimensione dell'impresa**, stipulati con **apposito contratto di servizio di consulenza** tra le imprese

o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto.

Misure

Micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

è attribuito un **contributo a fondo perduto**, riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta, in misura pari al **50%** dei costi sostenuti ed entro il limite **massimo di € 40.000**.

Medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al **30%** dei costi sostenuti ed entro il **limite massimo di € 25.000**.

Contratto di rete

Il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al **50%** dei costi sostenuti ed entro il **limite massimo complessivo di € 80.000**.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci